



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



COMUNICATO UFFICIALE N° 1bis DEL 27/07/2017

COMMISSIONE DISCIPLINARE

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare - sportivo n. 2/2017

La **Commissione Disciplinare** della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini **Presidente**; dai signori Renzo Guidi e Marino Casadei **Componenti**, si è riunita il giorno **24 luglio 2017** ed ha assunto le seguenti decisioni in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC

a carico dei signori:

- **Bucci Mirko** (tesserato all'epoca dei fatti per la società **VIRTUS A.C. 1964**);
- **Righi Andrea** (tesserato all'epoca dei fatti per la società **VIRTUS A.C. 1964**);
- **Vitaioli Matteo** (tesserato all'epoca dei fatti per la società **A.C. LIBERTAS**);
- **Zafferani Nicola** (tesserato all'epoca dei fatti per la società **A.C. JUVENES DOGANA**);

ed a carico delle società:

- VIRTUS A.C. 1964**;
- A.C. LIBERTAS**;
- A.C. JUVENES DOGANA**.

Con atto del **28 giugno 2017** la Procura Federale della FSGC ha deferito:

- il signor **Bucci Mirko**, tesserato all'epoca dei fatti per la società **VIRTUS A.C. 1964**, per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che espressamente fa divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA) "*per avere reiteratamente effettuato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio a livello internazionale e i risultati di gare ufficiali organizzate nell'ambito della FSGC, nonché per avere effettuato scommesse sulla gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15.03.2017*";



- il signor **Righi Andrea**, tesserato all'epoca dei fatti per la società **VIRTUS A.C. 1964**, per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che espressamente fa divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA) *“per avere reiteratamente effettuato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio a livello internazionale”*

- il signor **Vitaioli Matteo**, tesserato all'epoca dei fatti per la società **A.C. LIBERTAS**, per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che espressamente fa divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA) e per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 2**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che impone ai soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuati al comma precedente ovvero siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC) *“per avere reiteratamente effettuato scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio, nonché per avere effettuato scommesse sulla gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15.03.2017”* e *“per avere omesso di dare tempestiva informativa alla Procura Federale circa il fatto che altro tesserato FSGC, nello specifico Zafferani Nicola, effettuasse scommesse su gare di campionato”*;

- il signor **Zafferani Nicola**, tesserato all'epoca dei fatti per la società **A.C. JUVENES DOGANA**, per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che espressamente fa divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA) e per rispondere della violazione di cui all'**art. 5, comma 2**, del Regolamento di Disciplina della FSGC (che impone ai soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuati al comma precedente ovvero siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC) *“per avere reiteratamente effettuato scommesse aventi ad oggetto*



i risultati relativi ad incontri ufficiali di calcio, nonché per avere effettuato scommesse sulla gara SAN GIOVANNI – VIRTUS del 15.03.2017” e “per avere omesso di dare tempestiva informativa alla Procura Federale circa il fatto che altro tesserato FSGC, nello specifico Vitaioli Matteo, effettuasse scommesse su gare di campionato”;

- la società **VIRTUS A.C. 1964** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, per le condotte ascritte ai signori Mirko Bucci e Andrea Righi;

- la società **A.C. LIBERTAS** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, per le condotte ascritte al signor Matteo Vitaioli;

- la società **A.C. JUVENES DOGANA** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, per le condotte ascritte al signor Zafferani Nicola.

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

La Procura Federale della FSGC ha avviato nel mese di marzo u.s. il procedimento disciplinare n. 1/2017 avente ad oggetto *“Notizie di stampa in ordine alla presunta alterazione della gara di COPPA TITANO A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, finalizzata ad effettuare scommesse dall’esito sicuro”*, sulla cui vicenda è tuttora in corso un’indagine penale presso il Tribunale della Rep. di San Marino i cui esiti sono, allo stato, coperti da segreto istruttorio.

Nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale della FSGC, nell’ambito del suddetto procedimento disciplinare, sono stati acquisiti da quest’ultima documenti ed ascoltati diversi soggetti coinvolti e/o informati sui fatti.

La stessa Procura Federale della FSGC, sulla scorta delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dai soggetti coinvolti, ha quindi provveduto con proprio provvedimento del 19 giugno 2017 allo stralcio dagli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 01/2017, limitatamente alle posizioni dei signori Bucci Mirko, Righi Andrea, Vitaioli Matteo e Zafferani Nicola, con conseguente apertura del presente procedimento disciplinare n. 2/2017, avente ad oggetto *“stralcio del proc. N. 1/2017, limitatamente alle posizioni dei tesserati Bucci Mirko, Righi Andrea, Vitaioli Matteo e Zafferani Nicola”*.



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio provvedimento di deferimento del 28 giugno 2017 è costituito, essenzialmente, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dai soggetti coinvolti.

In particolare il signor **Bucci Mirko**, ascoltato dalla Procura Federale il 12 aprile 2017, **ha ammesso di essere uno scommettitore**, ed in particolare ha dichiarato *“da circa 10 anni scommetto sullo sport in generale tra cui il calcio internazionale ed in piccola percentuale sul campionato di calcio sammarinese [...] il 15.03.2017 ho scommesso verso le 19 sulla partita singola scommettendo su bet365 25 euro sulla vittoria del San Giovanni sulla Virtus a 6. Ho scommesso inoltre altri 75 euro su 3 multiple contenenti la vittoria del San Giovanni sulla Virtus. Ho vinto tutte e quattro le scommesse con una vittoria globale di circa 700 euro. Ho giocato anche sulla partita live presso l’agenzia di Villa Verucchio di Matchpoint in copertura dopo l’espulsione subita dal San Giovanni scommettendo 51 euro sul risultato esatto 1-1”*

Dette dichiarazioni hanno trovato una **puntuale conferma** nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 10 aprile 2017 dal signor Manuel Morganti, tesserato all’epoca dei fatti per il FC FIORENTINO, il quale ha dichiarato *“in merito alla partita giocata il 15/03/2017 Virtus-San Giovanni posso inizialmente riferire che in data 14/03/2017 presso l’Asset Beach Planet ero in compagnia di 2 miei amici e precisamente Alex Stefanelli (giocatore della Virtus) e Mirko Bucci (forse tesserato Futsal di circa 35 anni). Quest’ultimo, che mi risulta essere un giocatore abituale era un po’ agitato perché aveva scommesso sulle partite di quella sera di Coppa Titano [...]”*, e nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 12 aprile 2017 dal signor Alex Stefanelli, tesserato all’epoca dei fatti per la VIRTUS A.C. 1964, il quale ha dichiarato *“Ricordo di essere stato la sera del 14/03/2017 all’Asset Beach Planet per guardare la partita PORTO-JUVENTUS. Ero al tavolo in compagnia di Morganti Manuel e Bucci Mirko. Mentre guardavamo la partita Bucci Mirko stava controllando nervosamente sul suo telefonino il risultato live di Fiorentina-Domagnano sul quale aveva piazzato una scommessa che prevedeva la vittoria del Domagnano. Si lamentava del fatto che al Domagnano serviva una vittoria con più goal di margine ed in realtà aveva sbagliato il rigore e stava perdendo 1-0”*

Anche il signor **Righi Andrea**, ascoltato dalla Procura Federale il 2 giugno 2017, **ha ammesso di essere uno scommettitore**. In particolare ha dichiarato *“Riferisco che non ho scommesso sulla partita in oggetto. Riferisco altresì che talvolta scommetto modiche cifre sul calcio internazionale anche dopo il 2013, attraverso il sito bet 365 su un conto a me intestato”*.



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Il signor Vitaioli Matteo, il quale si è presentato spontaneamente dinanzi alla Procura Federale il 25 maggio 2017, **ha ammesso di essere uno scommettitore**, ed in particolare ha dichiarato di avere scommesso sulla partita oggetto di indagine riferendo che *“Sulla partita San Giovanni – Virtus del 15/03/2017 su Bet 365 ho visto la quota di 13 sulla vittoria del San Giovanni ed ho scommesso 10 euro sulla vittoria del San Giovanni vincendo poco più di cento euro. Preciso che non ho ritirato tale vincita e l’ho riutilizzata per altre scommesse (calcio, basket, tennis, ecc). Preciso infine che ho aperto questo mio unico conto di gioco sul sito bet 365 circa un anno e mezzo fa effettuando diverse scommesse anche nel mondo del calcio. Preciso che lavoro alla SIT da circa tre anni con Zafferani Nicola (tesserato nella Juvenes) con il quale ci confrontiamo per divertimento su cosa scommettere. Preciso che sono tesserato a San Marino nel Fiorentino ed in prestito alla Libertas.”*

Il signor Zafferani Nicola, a riscontro di quanto dichiarato dal signor Vitaioli, ha dichiarato nel corso della sua spontanea audizione del 25/05/2017 *“Preciso che su altre partite ho fatto alcune scommesse unitamente al mio collega di lavoro alla SIT Matteo Vitaioli (tesserato nel Fiorentino ed in prestito alla Libertas)”*.

Anche il signor Zafferani Nicola, il quale si è presentato spontaneamente dinanzi alla Procura Federale il 25 maggio 2017, **ha ammesso di essere uno scommettitore**, ed in particolare ha dichiarato di avere scommesso sulla partita oggetto di indagine riferendo che *“Sulla partita San Giovanni – Virtus del 15/03/2017 su Bet 365 ho visto la quota di 13 sulla vittoria del San Giovanni ed ho scommesso 8 euro sulla vittoria del San Giovanni vincendo un centinaio di euro. Preciso che non ho ritirato tale vincita e l’ho riutilizzata per altre scommesse. Preciso inoltre che nel pomeriggio del 15/03/2017 ho scommesso sulla medesima 5 euro anche una copertura sull’x in una doppia con un’altra partita di calcio. Preciso infine che ho aperto questo mio unico conto di gioco sul sito bet 365 circa 3-4 mesi fa effettuando diverse scommesse anche nel mondo del calcio. Preciso che su altre partite ho fatto alcune scommesse unitamente al mio collega di lavoro alla SIT Matteo Vitaioli (tesserato nel Fiorentino ed in prestito alla Libertas).”*

Il signor Vitaioli Matteo, a riscontro di quanto dichiarato dal signor Zafferani, ha dichiarato nel corso della sua spontanea audizione del 25/05/2017 *“Preciso che lavoro alla SIT da circa tre anni con Zafferani Nicola (tesserato nella Juvenes) con il quale ci confrontiamo per divertimento su cosa scommettere”*.

Nel corso dell’udienza dibattimentale, tenutasi in data odierna, la Procura Federale ha ribadito quanto già sostenuto con il proprio atto di deferimento del 28 giugno 2017 ed ha precisato che le contestazioni di cui al presente procedimento disciplinare riguardano episodi specifici e che pertanto non si potranno ritenere assorbenti di altri eventuali specifici episodi e fatti che dovessero venire alla luce a seguito di ulteriore attività di indagine.



Ha quindi sottolineato che le richieste sanzionatorie formulate nei confronti dei soggetti deferiti, in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla normativa vigente, trovano fondamento nelle considerazioni di seguito riportate e non potranno costituire “*un precedente*” se non per situazioni del tutto identiche a quelle di cui al presente procedimento disciplinare.

La Procura Federale della FSGC nel formulare le proprie richieste sanzionatorie nei confronti dei soggetti deferiti, **in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla normativa vigente**, come di seguito meglio indicato, ritenendo sussistere tutte le condizioni perché possa trovare applicazione l’**art. 32** del Regolamento di Disciplina (**Collaborazione degli incolpati**) che espressamente stabilisce “*In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale. In tale caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.*”, ha precisato e sottolineato:

- l’**eccezionalità** del presente procedimento disciplinare, non solo perché per la prima volta viene contestata la violazione della normativa in materia di scommesse a tesserati della FSGC ma anche e soprattutto perché è stato possibile lo svolgimento del presente procedimento disciplinare grazie, essenzialmente se non esclusivamente, alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dai soggetti deferiti;
- che tutti i soggetti deferiti **hanno spontaneamente ed utilmente confessato** gli addebiti che sono stati loro contestati;
- che i tesserati Matteo Vitaioli e Nicola Zafferani **si sono presentati spontaneamente** in Procura per rendere le proprie dichiarazioni autoaccusatorie ed assumersi le proprie responsabilità, quando la Procura non stava svolgendo alcun tipo di indagine nei loro confronti e non aveva motivo per farlo;
- che tutti i tesserati deferiti hanno collaborato attivamente con la Procura Federale e tenuto un ineccepibile comportamento processuale;
- che i signori Matteo Vitaioli e Nicola Zafferani, a riprova del proprio ravvedimento, hanno depositato in atti il 12 luglio 2017 documentazione attestante la chiusura del loro conto di gioco on-line in data 11 luglio 2017;
- che il signor Righi Andrea, a riprova del proprio ravvedimento, ha depositato in atti, in data odierna, documentazione attestante la chiusura del proprio conto di gioco on-line in data 19 luglio 2017.



La Procura Federale della FSGC ha quindi avanzato le seguenti richieste sanzionatorie:

- a carico del tesserato signor **Bucci Mirko**, in relazione alla condotta di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento di Disciplina della FSGC, accertata la responsabilità per le violazioni ascritte nell'atto di deferimento e tenuto conto della confessione spontanea resa, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento di Disciplina, la sanzione di anni uno di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda;

- a carico del tesserato signor **Righi Andrea**, in relazione alla condotta di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento di Disciplina della FSGC, accertata la responsabilità per le violazioni ascritte nell'atto di deferimento e tenuto conto della confessione spontanea resa, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento di Disciplina, la sanzione di mesi sei di squalifica ed € 400,00 di ammenda;

- a carico del tesserato signor **Matteo Vitaioli**, in relazione alla condotta di cui all'art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento di Disciplina della FSGC, accertata la responsabilità per le violazioni ascritte nell'atto di deferimento e tenuto conto della confessione spontanea resa, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento di Disciplina, la sanzione di mesi cinque di squalifica ed € 500,00 di ammenda, e più dettagliatamente:

la sanzione di mesi tre di squalifica ed € 300,00 di ammenda, per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina della FSGC,

la sanzione di mesi due di squalifica ed € 200,00 di ammenda, per la violazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina della FSGC,

- a carico del tesserato signor **Zafferani Nicola**, in relazione alla condotta di cui all'art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento di Disciplina della FSGC, accertata la responsabilità per le violazioni ascritte nell'atto di deferimento e tenuto conto della confessione spontanea resa, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento di Disciplina, la sanzione di mesi cinque di squalifica ed € 500,00 di ammenda, e più dettagliatamente: la sanzione di mesi tre di squalifica ed € 300,00 di ammenda, per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina della FSGC, la sanzione di mesi due di squalifica ed € 200,00 di ammenda, per la violazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento di Disciplina della FSGC,

- per la società **VIRTUS A.C. 1964** in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Mirko Bucci e Andrea Righi a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, la sanzione dell'ammenda di € 600,00;



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



- per la società **A.C. LIBERTAS** in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Matteo Vitaioli a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, la sanzione dell'ammenda di € 300,00;

- per la società **A.C. JUVENES DOGANA** in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Nicola Zafferani a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

La Commissione Disciplinare, con la sola eccezione di seguito riportata, rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate **sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate.**

Tutti i tesserati deferiti hanno reso una utile e spontanea confessione ed ammesso quanto loro contestato.

Sussistono altresì tutte le condizioni perché possa trovare applicazione l'art. 32 del Regolamento di Disciplina (Collaborazione degli incolpati) ai fini della concreta determinazione delle sanzioni disciplinari a carico dei soggetti deferiti, tenuto conto delle considerazioni effettuate dalla Procura Federale, che si ritengono corrette in relazione ai fatti contestati; delle dichiarazioni rese in udienza dai soggetti deferiti, i quali si sono dichiarati **pentiti** di quanto fatto; e delle dichiarazioni rese dalle società chiamate a rispondere nel presente procedimento a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 3 del Regolamento di Disciplina, le quali si sono altresì impegnate a continuare attivamente nell'opera di sensibilizzazione dei propri tesserati nella materia di scommesse, illecito sportivo e doping.

Non ritiene, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Federale, che si debba procedere nei confronti dei tesserati Matteo Vitaioli e Nicola Zafferani per le violazioni agli stessi ascritte ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di Disciplina, viste le dichiarazioni rese alla Procura Federale dagli stessi soggetti deferiti, **i quali si sono presentati spontaneamente in Procura, senza che si stesse indagando nei loro confronti, ed hanno rilasciato spontanee e complete dichiarazioni auto ed etero accusatorie, senza nulla omettere.**



La Commissione Disciplinare della FSGC

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **anni uno** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Bucci Mirko**;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi sei** di squalifica ed **€ 400,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Righi Andrea**;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi tre** di squalifica ed **€ 300,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Vitaioli Matteo**,

- **non accoglie il deferimento** dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'**art. 5 comma 2** del Regolamento di disciplina,

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1**, del Regolamento di Disciplina della FSGC, irroga la sanzione di **mesi tre** di squalifica ed **€ 300,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Zafferani Nicola**,

- **non accoglie il deferimento** dello stesso tesserato per la omessa denuncia di cui all'**art. 5 comma 2** del Regolamento di disciplina;

- **accoglie il deferimento** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati Mirko Bucci e Andrea Righi, e riduce la sanzione dell'ammenda ad **€ 300,00**, a carico della società **VIRTUS A.C. 1964**;

- **accoglie il deferimento** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Vitaioli Matteo, e riduce la sanzione dell'ammenda ad **€ 150,00**, a carico della **A.C. LIBERTAS**;



FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO



- **accoglie il deferimento** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Zafferani Nicola, e riduce la sanzione dell'ammenda ad € **150,00**, a carico della **A.C. JUVENES DOGANA**.

Così deciso in San Marino, il giorno 24 luglio 2017

Il Presidente della Commissione Disciplinare
Avv. Alberto Albertini

Componente della Commissione Disciplinare
Marino Casadei

Componente della Commissione Disciplinare
Renzo Guidi

La Segreteria
Natascia Pasolini